

INTESTAZIONE

(OMISSIS)

RILEVATO CHE:

1. Ia.Fe. impugna per cassazione il decreto della Corte d'Appello di Roma n. 735 pubblicato il 22.4.2024 che in parziale accoglimento del reclamo proposto da To.Ma. ha revocato l'assegnazione della casa familiare a suo favore quale affidataria esclusiva della minore Mi., nata dalla relazione sentimentale delle parti.
2. La vicenda trae origine dal ricorso depositato 8.2.2022 dalla Ia.Fe. al Tribunale di Roma per la regolamentazione dell'affido e del mantenimento della minore Mi. a seguito della crisi familiare.
3. Il Tribunale di Roma con provvedimento assunto il 13.1.2023 affidava la minore in via esclusiva alla madre attribuendole l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le questioni riguardanti la minore; disponeva incontri protetti con il padre, demandando al servizio sociale l'organizzazione in spazio neutro e il graduale accompagnamento della relazione verso l'autonomia assegnava alla Ia.Fe. la casa familiare di proprietà del To.Ma., intimando a quest'ultimo di allontanarsene entro il 28.2.2023; confermati i provvedimenti provvisori per il pregresso, imponeva al toscano di concorrere al mantenimento della figlia versando alla madre l'assegno mensile di Euro 300 a decorrere al rilascio della casa nella disponibilità della Ia.Fe.; ripartiva il 50% tra i genitori l'onere delle spese straordinarie da sostenere per la figlia; compensava interamente le spese di lite ponendo a carico di ciascuna parte in pari porta le spese di consulenza tecnica.
3. Avverso detta statuizione To.Ma. proponeva reclamo per conseguire l'affido condiviso della figlia e la liberalizzazione degli incontri, l'assegnazione della casa familiare e la rideterminazione del contributo da lui dovuto al mantenimento della figlia nella misura mensile di Euro 150 e nel 25% delle spese straordinarie.
4. Resisteva al reclamo la madre chiedendone il rigetto.
5. Il procuratore generale presso la Corte d'Appello esprimeva parere contrario all'accoglimento del ricorso.
6. La Corte d'Appello confermava il regime dell'affido esclusivo alla madre nonché l'importo del mantenimento della minore come fissato dal giudice di prime cure fissando la decorrenza dalla decisione di prime cure; in relazione alla casa familiare revocava l'assegnazione alla Ia.Fe.
7. In proposito osservava che agli atti non vi era alcun accertamento sulle ragioni della cessazione della convivenza risultando l'allontanamento della Ia.Fe. dall'abitazione familiare avvenuto nell'ottobre 2021 portando con sé la minore. In assenza di informazioni circa l'attuale pendenza o definizione del procedimento penale nei confronti del To.Ma. menzionato nella relazione del servizio sociale, la Corte d'Appello riteneva rilevante la circostanza che la minore ha vissuto nella casa familiare soltanto i primi 18 mesi e che da allora ha vissuto presso altre abitazioni (della nonna materna e di uno zio), in tal modo recidendo il legame di familiarità e abitudine con l'ambiente domestico riferito alla casa dove ha vissuto con i genitori.
8. Ciò determinava, ad avviso della Corte d'Appello, la mancanza dei presupposti che giustificano, a tutela della minore, l'assegnazione della casa familiare con conseguente riforma della statuizione del primo giudice sul punto e revoca dell'assegnazione della casa familiare.
9. La cassazione del decreto impugnato (pubblicato il 22.11.2024) è chiesta con ricorso notificato il 22.11.2024 ed affidato a tre motivi, illustrati da memoria.

10. To.Ma. è rimasto intimato.

11. Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO CHE:

12. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art 337-sexies cod. civ. per non avere la Corte d'Appello tenuto conto prioritariamente dell'interesse della figlia nel revocare l'assegnazione della casa familiare.

13. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., e l'art. 111 della Cost. – per aver la Corte d'Appello fornito una motivazione irragionevole ed illogica in ordine alla revoca dell'assegnazione della casa familiare adducendo la breve durata della permanenza della piccola Mi. nella casa familiare senza considerare che l'allontanamento dalla casa familiare, all'insorgere della crisi, si era reso necessario per tutelare la minore da possibili episodi di violenza assistita.

13.1. Il giudice di secondo grado aveva inoltre ignorato la circostanza che in seguito al decreto del Tribunale la minore era rientrata nella sua unica casa familiare, ritrovando la stabilità persa a seguito del necessitato allontanamento correndo il rischio di essere nuovamente privata a seguito della revoca dell'assegnazione.

14. Con il terzo motivo si deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti e la violazione degli artt. 30 della Costituzione, 337-ter comma 2, cod. civ., per non aver la Corte d'Appello valutato vari elementi riguardanti il padre tra cui: il disinteresse nei confronti della figlia (rifiuto dello stesso ad intraprendere il percorso al SER), la dipendenza da alcol, le denunce penali, ingente patrimonio immobiliare ricevuto iure hereditario e l'elevato tenore di vita .

15. I motivi strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.

16. In materia di assegnazione della casa familiare rileva il principio secondo il quale il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, come si ricava dall'art. 337 sexies cod. civ.; è pacifico che ciò riguarda sia i figli nati dalla relazione matrimoniale che fuori di essa.

17. Il giudice chiamato a fissare la regolamentazione a seguito della crisi familiare, nel decidere se assegnare la casa coniugale, deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore a beneficiare dell'abitazione in cui quest'ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita (che, in quanto tale, è proiezione nello spazio della sua identità all'interno di uno specifico contesto ambientale e sociale), salvo situazioni eccezionali (Cass. n. 4816 del 2009; Cass. n. 8667 del 1992; Cass. n. 1198 del 2006; Cass. n. 14553 del 2011; Cass., n. 23501 del 2023); - nei casi di crisi familiare, dunque,

18. La Corte ha chiarito poi che la destinazione impressa all'immobile che sia stato l'habitat domestico del minore non può essere esclusa solo perché detto minore è stato condotto altrove in quanto è decisivo accertare la ragione dell'allontanamento onde verificare se esso sia avvenuto solo temporaneamente o in via definitiva; la qualificazione giuridica di un immobile come "casa familiare", postula che, prima del conflitto familiare, vi fosse una stabile e continuativa utilizzazione dello stesso da parte del nucleo costituito da genitori e figli, che la destinazione suddetta sia stata impressa dalle parti non solo in astratto ma anche in concreto, mediante la loro convivenza nell'immobile (Cass. 3331/2016). Ed in applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha già affermato che per l'immobile, pacificamente riconosciuto dalle parti quale casa familiare, come nel caso di specie, in vista della nascita della minore che lì ha sempre vissuto fino all'inizio della crisi familiare, debba escludersi la rilevanza, al fine del mutamento di una siffatta destinazione, del temporaneo allontanamento dall'abitazione per il contrasto tra loro insorto dopo la nascita. Tale l'allontanamento non può ritenersi definitivo quando sia da ascrivere ai contrasti insorti tra i genitori poiché in tal caso la scelta operata in attesa delle determinazioni del giudice non è tale da consentire di escludere che l'immobile sia ancora la casa familiare (Cass. n. 27907 del 2021; Cass., n. 32231 del 2018).

19.È stato altresì chiarito che la stessa destinazione non può, invece, essere impressa ad altri luoghi ove il minore sia stato ivi collocato in attesa della definizione del procedimento giudiziario instaurato per la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento della prole (Cass. n. 14553 del 2011).

20.Ciò posto, nel caso in esame, l'assegnazione della casa fatta dal Tribunale in applicazione dei suddetti principi, accompagnata dal rientro della minore nella casa familiare, risulta esser stata erroneamente revocata dalla Corte d'Appello perché l'immobile di cui si discute era la casa familiare dalla quale la Ia.Fe. si era motivatamente allontanata, né rileva in senso contrario la durata della permanenza della minore nella casa familiare, non avendo la Corte territoriale coerentemente apprezzato le pure incontestate ragioni dell'allontanamento.

21.A giustificazione di esso risultano allegati dalla ricorrente una serie di comportamenti minacciosi ed aggressivi del To.Ma. che non hanno fatto cessare la sua natura di casa familiare, come riconosciuto dal primo giudice con l'assegnazione.

22.Né a diversa conclusione può pervenirsi in considerazione del fatto che la Ia.Fe. e la figlia hanno beneficiato di diverse sistemazioni abitative poiché è pacifico che esse siano state approntate in via provvisoria per ragioni di ospitalità.

23.Va, peraltro, richiamata la circostanza pure evidenziata nel ricorso che il rapporto tra la minore e l'immobile di via (Omissis), già esistente, è stato ripristinato per un tempo apprezzabile anche a seguito del provvedimento del Tribunale che, come esposto, è stato ormai eseguito da tempo.

24.Inoltre è fondata la censura (terzo motivo) relativa all'omesso esame anche in relazione alla decisione sull'assegnazione della casa familiare dei fatti decisivi per il giudizio quali l'inadempimento da parte del To.Ma. dei doveri connessi alla responsabilità genitoriale nell'interesse esclusivo del minore. Infatti, nel corso della causa erano stati accertati i dedotti comportamenti non tutelanti posti in essere dal To.Ma. ed erano stati evidenziati tratti caratteriali nonché serie difficoltà relazionali del medesimo che, al fine di preservare la minore, avevano condotto il Tribunale prima e la Corte d'Appello a confermarlo poi, a disporre l'affidamento esclusivo della stessa alla madre nonché alla previsione di un percorso di sostegno genitoriale a favore del padre.

25.Alla luce di ciò e della circostanza pure rilevata dal Tribunale e non menzionata dalla Corte d'Appello che il padre ingiustificatamente non corrisponde il contributo di mantenimento alla madre affidataria esclusiva, l'assegnazione della casa familiare contribuisce ad assicurare alla minore quella stabilità abitativa che realizza, insieme a relazioni genitoriali accudenti, l'interesse del figlio così attuando il criterio prioritario fissato dalla legge per la regolamentazione della casa familiare.

26.Per tutte le considerazioni svolte, deve accogliersi il ricorso con cassazione del decreto impugnato e rinvio alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame alla luce dei principi sopra richiamati e per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di Ia.Fe., To.Mi., To.Ma.civi riportati.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2025.

Depositato in Cancelleria l' 8 settembre 2025.